

(N. 414)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 12 marzo 1954 (V. Stampato N. 156)

presentato dal Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 MARZO 1954

Disposizioni per l'estinzione di alcuni debiti dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il capitale dei debiti elencati nell'annessa tabella è rimborsabile alla pari dal giorno successivo a quello di scadenza della rata d'interessi in corso alla data di pubblicazione della presente legge.

Il capitale delle obbligazioni dell'autostrada Milano-Bergamo è rimborsabile dal giorno dopo la scadenza della rata d'interessi successiva a quella in corso alla data di pubblicazione della presente legge.

Le obbligazioni e le azioni cessano di fruttare interessi dal giorno stabilito per il rimborso.

Il capitale delle azioni infruttifere per la ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnole-Mortara è rimborsabile dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge.

Art. 2.

Il rimborso si esegue con l'osservanza delle norme stabilite per le obbligazioni o azioni dei debiti redimibili dal regolamento generale sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora si dia incarico all'Amministrazione del Debito pubblico di operare il reinvestimento del capitale da rimborsare, rappresentato da titoli nominativi, l'operazione può eseguirsi su semplice domanda dell'esibitore di essi. Allo stesso esibitore sono liberamente consegnati i nuovi titoli, aventi la medesima intestazione ed i vincoli e le ipoteche gravanti le rendite rimborsate, insieme con la frazione in contanti dell'importo capitale inferiore al minimo iscrivibile.

Art. 4.

Il capitale delle rendite considerate nell'articolo 1 si prescrive col decorso di dieci anni a partire dalla data di rimborsabilità indicata nell'articolo medesimo.

Il termine di prescrizione stabilito dal precedente comma si applica altresì al capitale delle obbligazioni di debiti redimibili, estratti prima della data di entrata in vigore della presente legge; ma il termine stesso decorre da questa data, purchè a norma delle leggi precedenti, non rimanga a decorrere un termine minore.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con quota parte delle entrate di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 248, di variazioni al bilancio per l'esercizio 1951-52.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA ALLEGATA

DENOMINAZIONE DEL DEBITO DA RIMBORSARE	Saggio	Data di scadenza delle rate di interessi
1. - Consolidato (1861)	3 %	31 marzo e 30 settembre
2. - Debito feudale 3 ottobre 1825 (Modena)	3 %	7 febbraio e 7 agosto
3. - Debito dei Comuni di Sicilia	5 %	31 dicembre e 30 giugno
4. - Debito dei Corpi Morali di Sicilia	5 %	31 dicembre, 30 aprile e 31 agosto
5. - Debito dei Creditori Legali Napoletani	3 %	31 dicembre, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre
6. - Debito 26 marzo 1885	3 %	31 dicembre e 30 giugno
7. - Assegni alle Comunità di Reggio e Modena	3 %	31 dicembre
8. - Obbligazioni 3,50 % netto (create con legge 24 dicembre 1908, n. 731)	3,50 %	31 marzo e 30 settembre
9. - Obbligazioni 3 per cento netto (create con legge 15 maggio 1910, n. 228)	3 %	31 marzo e 30 settembre
10. - Obbligazioni della Ferrovia Vittorio Emanuele	3 %	31 marzo e 30 settembre
11. - Obbligazioni per la Ferrovia Torino-Savona-Acqui	3 %	31 dicembre e 30 giugno
12. - Obbligazioni per la Ferrovia Udine-Pontebba	5 %	31 dicembre e 30 giugno
<i>Titoli Ferrovie Monferrato:</i>		
13. - Azioni privilegiate della Società per le Ferrovie del Monferrato emesse per il tronco Cavallermaggiore-Bra.	2 %	31 dicembre
14. - Obbligazioni per la Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	3 %	31 dicembre e 30 giugno
15. - Azioni, dette comuni, della Società per le Ferrovie del Monferrato per i tronchi Bra-Cantalupo-Castagnole-Mortara.	—	—
<i>Obbligazioni Ferrovie Romane:</i>		
16. - Obbligazioni per le Ferrovie Livornesi (serie A, B, C, D ¹ , D ²).	3 %	31 dicembre e 30 giugno
17. - Obbligazioni per la Ferrovia Lucca-Pistoia (emissioni 1856, 1858 e 1860)	3 %	28 febbraio e 31 agosto
18. - Obbligazioni, dette comuni, per le Ferrovie Romane.	3 %	31 dicembre e 30 giugno

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DENOMINAZIONE DEL DEBITO DA RIMBORSARE	Saggio	Data di scadenza delle rate di interessi
<i>Obbligazioni Ferroviarie:</i>		
19. — Per la rete Adriatica (Serie A, B, C, D, E)	3 %	31 dicembre e 30 giugno
20. — Per la rete Mediterranea (Serie A, B, C, D, E)	3 %	31 dicembre e 30 giugno
21. — Per la rete Sicula (Serie A, B, C, D, E)	3 %	31 dicembre e 30 giugno
22. — Obbligazioni per il risanamento della Città di Napoli (Serie 3 ^a , 4 ^a , 7 ^a , 8 ^a)	5 %	31 dicembre e 30 giugno
23. — Obbligazioni per la Ferrovia Vigevano-Milano	2,40 %	31 dicembre e 30 giugno
24. — Obbligazioni per l'autostrada Milano-Bergamo	6 %	31 dicembre e 30 giugno
25. — Obbligazioni delle Aziende Patrimoniali dello Stato	4,50 %	28 febbraio e 31 agosto

Visto: Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.